SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole e forestali

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero delle attività produttive

DECRETO 12 ottobre 2004.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5º bando, approvate dalla regione Lazio.

04A10467

GAZZETTA UFFICIALE - COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Silius.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Silius (Cagliari) ed il sindaco nella persona del sig. Egidio Porru;

Considerato che, in data 28 agosto 2004 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Silius (Cagliari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Silius (Cagliari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Egidio Porru.

Il citato amministratore, in data 28 agosto 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Silius (Cagliari).

Roma, 9 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A10549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano Equo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Marano Equo (Roma) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Ficoccilli;

Considerato che, in data 22 agosto 2004 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Marano Equo (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marano Equo (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Ficoccilli.

Il citato amministratore, in data 22 agosto 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marano Equo (Roma).

Roma, 9 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A10550

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Venafro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Venafro (Isernia) ed il sindaco nella persona del dott. Enzo Bianchi;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Isernia in data 21 novembre 2003, confermata dalla Corte suprema di cassazione con la sentenza n. 14199 del 13 luglio 2004, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Enzo Bianchi.

Successivamente, con sentenza del tribunale di Isernia del 21 novembre 2003, confermata dalla sentenza della Corte suprema di cassazione n. 14199 del 13 luglio 2004, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venafro (Isernia).

Roma, 9 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A10551

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Nunez Llanca Paula Alicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Nunez Llanca Paula Alicia nata il 1° aprile 1973 a Santiago (Cile), cittadina cilena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Cile e rilasciato dalla Corte Suprema - Cile in data 8 novembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Ciencias Juridicas» presso l'Universidad Andres Bello di Santiago (Cile) in data 8 settembre 1999 e rilasciato in data 27 ottobre 2003;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Preso atto che la sig.ra Nunez Llanca Paula Alicia è iscritta al «Colegio de abogados de Chile A.G.» dal 23 aprile 2001;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Nunez Llanca Paula Alicia possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 28 aprile 2003, rinnovato il 17 giugno 2004 con validità fino al 7 ottobre 2005 per lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nunez Llanca Paula Alicia, nata il 1° aprile 1973 a Santiago (Cile), cittadina cilena, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie indicata nell'art. 2.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A10394

DECRETO 13 ottobre 2004.

Riconoscimento, al sig. Bredice Roberto Dante, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Bredice Roberto Dante nato a La Plata (Argentina) il 1° febbraio 1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'Università nazionale di La Plata nel dicembre 1984, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che risulta essere iscritto dal 13 giugno 1985 presso l'«Ilustre collegio del abogados» di La Plata;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso del titolo accademico di dottore in giurisprudenza conseguito presso la Università degli studi di Siena nell'ottobre 2003;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 sopra indicato;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 luglio 2004;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bredice Roberto Dante, nato a La Plata (Argentina) il 1º febbraio 1958, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia, tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate nell'art. 2 del presente decreto, oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A10395

DECRETO 13 ottobre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Burki Ana Catrina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 dell'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Burki Ana Catrina, nata Berna (Svizzera) il 26 ottobre 1966, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Licentiata en Philosophiae» conseguito presso l'Università di Zurigo nel luglio 1994;

Considerato che ha conseguito nel giugno 2003 il titolo di «psicologa FSP» rilasciato dalla Federazione Svizzera delle psicologhe e degli psicologi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto comunque, che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Visto art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Burki Ana Catrina, nata a Berna (Svizzera) il 26 ottobre 1966, cittadina svizzera, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica, 2) psicologia dello sviluppo, 3) principi di deontologia professionale.

Roma, 13 ottobre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A10396

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 77.221 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto e 24 settembre 2004 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonchè del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2004.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2004, entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 agosto 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art., avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato nell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione.». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 ottobre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

ll versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2004.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2005 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2004, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A10744

DECRETO 25 ottobre 2004.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º novembre 2004 e scadenza 1º novembre 2011, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art., e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti altresì gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta UfficiaIe* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei fitoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2004 ammonta al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 77.221 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º novembre 2004 e scadenza 1º novembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º novembre 2004 e scadenza 1º novembre 2011, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I certidicati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rendimento semestrale lordo dei Buoni Ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di aprile per la semestralità dal 1° maggio al 1° novembre successivo e alla fine del mese di ottobre per la semestralità dal 1° novembre al 1° maggio successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso d'asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestalità.

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accetato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finaziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi fra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima semestalità è pagabile il 1° maggio 2005 e l'ultima il 1° novembre 2011.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2011, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni la clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengo arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2004 esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente art., sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresetante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 ottobre 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º novembre 2004, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 17.

Il 1º novembre 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1)

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali, ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2005 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A10745

DECRETO 26 ottobre 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DELLO STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti getto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni concernente il sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione del prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Philip Morris Italia S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a. e Maga Team S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004 e alle tabelle B e C allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004, e dalle tabelle B e C allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

UFFICIALE ONLINE

SIGARETTE

(TABELLA A)

Marche di provenienza UE

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
MERIT EVOLUTION KS	0,5	7,0	9,0	155,00	20	3,10
PALL MALL AMBER KS 10's	0,7	8,0	9,0	140,00	10	1,40
PALL MALL AZURE KS 10's	0,4	4,0	5,0	140,00	10	1,40

SIGARI

(TABELLA B)

Marche di provenienza UE

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CAO ITALIA CIAO	1.180,00	20	118,00
CAO ITALIA CIAO	1.180,00	1	5,90
CAO ITALIA GONDOLA	1.440,00	20	144,00
CAO ITALIA GONDOLA	1.440,00	1	7,20
CAO ITALIA PIAZZA	1.640,00	20	164,00
CAO ITALIA PIAZZA	1.640,00	1	8,20

TABACCO DA FUMO TRINCIATO

(TABELLA C)

Marche di provenienza UE

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
MAC BAREN CHERRY CHOICE	177,50	40,0	7,10

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio 253

04A10750

DECRETO 26 ottobre 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabaco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE, presentate dalle ditte British American Tobacco Italia S.p.a., Diadema S.p.a., Diplomatico Cigars S.r.l. e International Tobacco Agency S.r.l.;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle B e C allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle B e C allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed esteri di provenienza UE, è variato come segue:

(TABELLA B)
SIGARI
Marche di produzione nazionale

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
TOSCANELLI	Confezione da 5 pezzi	112,00	120,00	3,00
TOSCANELLO SPECIALE	Confezione da 5 pezzi	160,00	168,00	4,20
TOSCANI	Confezione da 5 pezzi	180,00	188,00	4,70

DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Marche di provenienza UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
GRAYCLIFF PROFESSIONALE CORONAS	Confezione da 1 pezzo	2.420,00	1.940,00	9,70
GRAYCLIFF PROFESSIONALE CORONAS	Confezione da 5 pezzi	2.420,00	1.940,00	48,50
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PG	Confezione da 1 pezzo	2.980,00	2.380,00	11,90
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PG	Confezione da 5 pezzi	2.980,00	2.380,00	59,50
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PG X	Confezione da 1 pezzo	3.340,00	2.700,00	13,50
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PIRATE	Confezione da 1 pezzo	3.740,00	2.980,00	14,90
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PIRATE	Confezione da 5 pezzi	3.740,00	2.980,00	74,50
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PRESIDENT	Confezione da 1 pezzo	3.740,00	2.980,00	14,90
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PRESIDENT	Confezione da 5 pezzi	3.740,00	2.980,00	74,50
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	Confezione da 3 pezzi	920,00	1.100,00	16,50

SIGARI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
VILLIGER PREMIUM TUBO	Confezione da 2 pezzi	400,00	300,00	3,00
VILLIGER PREMIUM VANILLA TUBOS	Confezione da 4 pezzi	440,00	300,00	6,00

(TABELLA C)
TABACCO DA FUMO TRINCIATO
Marche di produzione nazionale

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
NAZIONALE	Confezione da 40 grammi	70,00	75,00	3,00
NAZIONALE	Confezione da 20 grammi	70,00	75,00	1,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 252

04A10751

DECRETO 27 ottobre 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Venezia, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Considerato che, con sentenza n. 5058/2002 in data 8 maggio - 31 maggio 2002, il T.A.R. per il Lazio (Sezione seconda) ha respinto il ricorso proposto dalla società Bingo Game s.r.l. avverso il provvedimento di esclusione dalla menzionata gara per l'assegnazione delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Considerato che, a seguito di rinuncia all'assegnazione della concessione da parte del R.T.I. «Play Service s.r.l. - Playgest s.n.c.» (plico n. 274) è subentrata la Società Nuova Astoria s.r.l.» (plico n. 972);

Considerato che, con sentenza n. 6225/02 in data 8 maggio - 9 luglio 2002, il T.A.R. per il Lazio (Sezione Seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla Società GM s.r.l.» (plico n. 26 - provincia di Venezia) ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente, poiché «appare inficiato da difetto di istruttoria e di motivazione l'operato della Commissione che, rilevata la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica presentata dalla ditta interessata, ha omesso di esaminare la proposta nella sua interezza nonché di fornire la benché minima giustificazione, con riferimento ai punteggi effettivamente assegnati alle varie voci ricomprese nelle distinte aree di valutazione, avuto riguardo alle circostanze fattuali segnalate dall'istante ed obiettivamente desumibili dagli elementi risultanti negli elaborati progettuali descrittivi dell'impianto.»;

Atteso che, in ottemperanza alla richiamata pronuncia giurisdizionale n. 6225/2002, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla Società ricorrente, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i subcriteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della Società **«GM s.r.l.»** (plico n. 26) il punteggio complessivo pari a **24 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 6225/2002 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Venezia in base alle suddette risultanze istruttorie.

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Venezia, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 163, del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: Veneto; Provincia Venezia

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**849**	**Soc. Rialto arte S.r.l.**	**Venezia**	**67**
2	**277**	**R.T.I. Italtronic S.r.l.**	**Venezia**	**64**
3	**346**	**Casa dei giochi S.r.l.**	**Marcon**	**59**
4	**200**	**Bingo Lady S.r.l.**	**Venezia**	**49**
5	**147**	**Mille uno bingo S.r.l.**	**Musile di piave**	**43**
6	**972**	**Nuova astoria S.r.l.**	**Chioggia**	**41**
7	196	Bingo International Service S.r.l.	Venezia	39
8	152	Bingo San Donà di Piave di Marcotti I.	San Donà di Piave	38
9	205	Mirage S.a.s.	Mirano	36
10	359	Furlan cinema e teatri S.r.l.	Venezia	32
11	360	Furlan cinema e teatri S.r.l.	Venezia	31
12	614	Chioggia Bingo	Chioggia	29
13	40	CA.PA. S.r.l.	Chioggia	28
14	845	Sviluppo 29 S.r.l.	Chioggia	25
15	26	GM S.r.l.	Venezia	24

2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

3. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 27 ottobre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A10743

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 luglio 2004.

Definizione delle dotazioni organiche dell'Arsenale militare di Messina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, che conferisce delega al Governo volta a procedere alla ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti militari;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 concernenti il reimpiego del personale civile, conseguente ai processi di ristrutturazione;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998, concernente l'attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 79 del 4 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 8 e 9, che recano le norme generali sulle agenzie, nonché l'art. 22, che istituisce l'Agenzia industrie difesa (A.I.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'A.I.D. e, in particolare, l'art. 13, che al comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della difesa la determinazione dell'organico definitivo dell'Agenzia stessa;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2001 (registro n. 13, foglio n. 271), con il quale, tra l'altro, è stato affidato alla gestione dell'A.I.D. l'Arsenale militare di Messina e disposto il suo accorpamento con l'Arsenale militare di La Maddalena in un'unica unità produttiva;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001, concernente l'approvazione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'A.I.D.;

Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2003, con cui è stato approvato il programma di attività su base triennale (Piano industriale 2003-2005) e piano di attività operativo 2003 e bilancio di previsione;

Vista la proposta di organico del personale civile dell'Arsenale militare di Messina avanzata dall'A.I.D., secondo la struttura organizzativa e le professionalità riportate nel suddetto piano industriale 2003-2005, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *l)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000;

Visto l'accordo sottoscritto dall'A.I.D. e dalle organizzazioni sindacali C.I.S.L., U.I.L. e CONFSAL U.N.S.A./S.I.A.D. in data 4 febbraio 2004, che fissa l'organico del personale civile dell'Arsenale militare di Messina in trecentoquaranta unità, a fronte delle trecento unità riportate nel suddetto piano industriale 2003-2005;

Vista la sentenza n. 08921/2002 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha annullato i commi 1 e 5 dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000, concernenti, rispettivamente, l'inquadramento d'ufficio, in via provvisoria, di tutto il personale civile della difesa in servizio presso le unità alla data del rispettivo passaggio nell'A.I.D. e la restituzione al Ministero della difesa del personale che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 10 luglio 2002 dal Ministero della difesa e dalle organizzazioni sindacali, sul reimpiego del personale civile eccedente le esigenze dell'A.I.D.;

Visto l'ulteriore protocollo d'intesa sottoscritto in data 11 dicembre 2003 dal Ministero della difesa e dalle organizzazioni sindacali, che conferma i criteri di reimpiego del personale eccedente le esigenze dell'A.I.D. e detta specifiche garanzie nei confronti del suddetto personale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la proposta del direttore generale dell'A.I.D. di non procedere al programma di accorpamento dell'Arsenale militare di Messina e dell'Arsenale militare di La Maddalena, già disposto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001, in quanto ritenuto non più conveniente;

Considerati a mente del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, i tempi tecnici necessari per il completamento della procedura di reimpiego del personale non inquadrato nell'A.I.D.;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

1. L'organico definitivo del personale civile dell'Arsenale militare di Messina è determinato in trecentoquaranta unità lavorative. La ripartizione di tali unità, secondo le professionalità riportate nel piano industriale 2003-2005, nonché secondo quelle da individuare, per la parte di organico eccedente il suddetto piano, in modo da mantenere inalterato il rapporto numerico tra il personale diretto e quello indiretto, viene stabilita in sede locale in apposita concertazione, applicando l'art. 6, comma 4, lettera *g)*, del regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 424 del 2000, citato in premessa, nonché tenendo presenti i principi enunciati nel piano industriale.

2. Dopo la definizione del programma delle riconversioni professionali e la loro attuazione da parte dell'Amministrazione difesa sulla base della richiamata struttura organizzativa, sono individuate le unità di personale da trasferire nell'A.I.D., nei cui ruoli vengono inquadrate, nonché di quelle risultanti in esubero.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per effetto degli inquadramenti nella consistenza organica dell'A.I.D. di cui al periodo precedente, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa.

3. I successivi adeguamenti professionali ed organizzativi dell'Arsenale militare di Messina sono stabiliti dal direttore generale dell'A.I.D. in relazione alle effettive esigenze, secondo i piani di attività ed in coerenza con i criteri di gestione economica.

Art. 2.

1. Il personale che non ha ottenuto l'inquadramento nell'A.I.D. rimane nelle dotazioni organiche del Ministero della difesa e viene sottoposto, prioritariamente, alla procedura di reimpiego nella stessa Amministrazione, ovvero al procedimento di transito nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche. Tali procedure hanno inizio contestualmente a quella di inquadramento del personale trasferito nell'A.I.D. e sono portate a termine nel più breve tempo possibile, secondo le modalità previste dalla vigente normativa contrattuale ed i contenuti dei protocolli d'intesa citati in premessa.

2. L'onere finanziario relativo al personale di cui al comma 1 è a carico dell'Amministrazione della difesa.

Art. 3.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Roma, 29 luglio 2004

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004
Ministeri istituzionali Difesa, registro n. 9, foglio n. 302

04A10595

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Tabacchicoltori associati a r.l.», in Pontecorvo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che la società cooperativa «Coop. Tabacchicoltori Associati a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Tabacchicoltori Associati a r.l.», con sede in Pontecorvo, costituita a rogito notaio dott. Fernando Scardamaglia in data 13 aprile 1995 repertorio 58105 registro imprese n. 5266 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1641/272017 è sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10590

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. La.Ser. a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Coop. La.Ser. a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990

Decreta:

La società cooperativa «Coop. La.Ser. a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Francesco Raponi in data 29 luglio 1994 repertorio 9607 registro imprese n. 9312 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1619/269613 è sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10591

DECRETO 13 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Gablo Due Società cooperativa a r.l.», in Pico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Considerato che la società cooperativa «Gablo Due Società Cooperativa a r.l.» non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Considerato che non è pervenuta opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento di scioglimento entro il termine indicato nella comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

Decreta:

La società cooperativa «Gablo Due Società Cooperativa a r.l.», con sede in Pico, costituita a rogito notaio dott. Paolo Turchetta in data 20 luglio 1993 repertorio 20919 registro imprese n. 4731 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC 1559/264195 è sciolta ai sensi dell'art. 223 *septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 13 ottobre 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A10592

DECRETO 21 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «International S.C.A.P.E.C» a r.l., in Ortona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Cooperazione, divisione IV/6;

Considerato che la cooperativa di seguito indicata non deposita bilancio d'esercizio da oltre un quinquennio e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «International S.C.A.P.E.C» a r.l. con sede in Ortona costituita per rogito notar Bianca Maria Garofoli Trento in data 23 novembre 1985, posizione n. 1063/215075, registro imprese n. 3379, codice fiscale n. 01354430694.

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Chieti - Via Domenico Spezioli, 42, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Chieti, 21 ottobre 2004

Il direttore provinciale: DE PAULIS

04A10584

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 ottobre 2004.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo al progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla società «Ecotec Gestione Impianti S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 15 luglio 2003, ed in particolare il progetto n. 7701 presentato dalla Ecotec Gestione Impianti S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 7701 presentato dalla Ecotec Gestione Impianti S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con riferimento al progetto n. 7701 presentato dalla Ecotec Gestione Impianti S.r.l., per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento non è stata considerata l'ulteriore agevolazione del 10% relativa ai progetti presentati da piccole medie imprese;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 7701 presentato dalla Ecotec Gestione Impianti S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 7701 presentato dalla Ecotec Gestione Impianti S.r.l. è conseguentemente ridotto di euro 200.000,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di euro 200.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7701

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7701 del 30/07/2002 Comitato del 15/07/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Utilizzo della tecnologia del plasma nella rimozione di inquinanti organici persistenti nei fanghi e nei terreni contaminati dell''industria chimica e petrolchimica.

Inizio: 27/01/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Ecotec Gestione Impianti S.R.L.
SIRACUSA (SR)

- Costo Totale ammesso Euro 2.000.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.000.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7701

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	900.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.100.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10701

DECRETO 18 ottobre 2004.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo al progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla società «Agroalimentare Sud S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni dell'11 novembre 2003, ed in particolare il progetto n. 7804 presentato dalla Agroalimentare Sud S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 7804 presentato dalla Agroalimentare Sud S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con riferimento al progetto n. 7804 presentato dalla Agroalimentare Sud S.p.a., per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento non è stata considerata l'ulteriore agevolazione del 10% relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 20 luglio 2004, relativamente a quanto sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 7804 presentato dalla Agroalimentare Sud S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 7804 presentato dalla Agroalimentare Sud S.p.a. è conseguentemente ridotto di euro 181.050,00 e il contributo nella spesa è conseguentemente aumentato di euro 181.050,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7804

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7804 del 31/07/2002 Comitato del 20/07/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Utilizzazione di sfarinati d"orzo arricchiti in compositi biattivi per la produzione di alimenti funzionali

  Inizio: 01/09/2003

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Agroalimentare Sud S.p.A.

  MELFI (PZ)

- Costo Totale ammesso Euro 2.897.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.464.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 433.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.896.000,00	€ 277.000,00	€ 2.173.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 475.000,00	€ 140.000,00	€ 615.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 93.000,00	€ 16.000,00	€ 109.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.464.000,00	€ 433.000,00	€ 2.897.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7804

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.378.100,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.432.300,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10702

DECRETO 18 ottobre 2004.

Modifica di alcuni decreti e delibere, relative ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto le delibere del 20 ottobre 1998 e 14 aprile 1999 e i decreti dirigenziali n. 1133 del 18 ottobre 2001, n. 789 del 21 giugno 2004, con i quali la Montedison Intermedi e Ausiliari Chimici per l'Industria - Ausimont S.p.a. pr. nn. 063782 e 064215. la Iseo Serrature S.p.a. pr. n. 6956 e la Same Dutz-Fahr Group S.p.a. pr. n. 4691 sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 luglio 2004, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazione contrattuale avanzata dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

063782 Montedison Intermedi e Ausiliari Chimici per l'Industria - Ausimont S.p.a. - Milano, Lattici fluorurati per coating.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rispetto a quanto deliberato in data: 20 ottobre 1998;

Variazione di titolarità: da Montedison Intermedi e Ausiliari Chimici per l'Industria - Ausimont S.p.a. a Solvay Solexis S.p.a. solo per la pr. n. 063783/46.

064215 Montedison Intermedi e Ausiliari Chimici per l'Industria - Ausimoni S.p.a. - Milano, fluoropolieteri monoderivatizzati: processo produttivo ed applicazioni.

Rispetto a quanto deliberato in data: 14 aprile 1999;

Variazione di titolarità: da Montedison Intermedi e Ausiliari Chimici per l'Industria - Ausimont S.p.a. a Solvay Solexis S.p.a.

6956 Iseo Serrature S.p.a. - Pisogne (Brescia) sistema di chiusura con chiave elettronica per porte ad uso prevalentemente residenziale.

Rispetto a quanto decretato in data: 18 ottobre 2001;

Variazione di titolarità: da Iseo Serrature S.p.a. alla nuova Iseo Serrature S.p.a.

4691 Same Deutz-Fahr Group S.p.a. - Treviglio (Bergamo) nuova linea di trattori per frutteti, caratterizzata da una minore lunghezza, una superiore visibilità ed un sistema di trasmissione idro-meccanico di piu elevate prestazioni.

Rispetto a quanto decretato in data: 21 giugno 2004;

Variazione della data di inizio della ricerca: dal 1° gennaio 2002 al 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A10703

DECRETO 22 ottobre 2004.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo al progetto autonomo, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla società «Esmalglass S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 10 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 2803 presentato dalla Esmalglass S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 2803 presentato dalla Esmalglass S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (allegato 1), relativamente al progetto n. 2803 presentato dalla Esmalglass S.p.a., per mero errore materiale è stato indicato, quale cointestatario del progetto l'Università degli studi «Federico II» di Napoli - DIC anziché l'Università degli studi «Federico II» di Napoli - DPU sezione tecnologia e ambiente e nella sezione agevolazioni totali deliberate, per mero errore di calcolo, risulta un contributo nella spesa di € 579.681,53 anziché di € 579.684,51 e un credito agevolato di € 684.768,39 anziché € 684.773,36;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 2803 presentato dalla Esmalglass S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il credito agevolato concesso con decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 2803 presentato dalla Esmalglass S.p.a. è diminuito di € 4.97 e il contributo nella spesa è diminuito di € 2,98.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 2803

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2803 del 06/03/2002 Comitato del 10/02/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Studio e ralizzazione di un impasto per "cotto" e per "stoviglieria" con caratteristiche artigianali, resistenza industriale a basso assorbimento d"acqua, realizzato anche con utilizzo dei fanghi di risulta dell"impinto di depurazione e di una linea di "prodotti apiombici".

Inizio: 01/01/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 30

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ESMALGLASS S.P.A.
SASSUOLO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" - D.P.U. - SEZ. TECNOLOGIA
Napoli (NA)

• Progetto di Formazione

Titolo: Corso di formazione per attività di ricerca nel campo della ceramica e smalti.

Inizio: 01/01/2003

Durata Mesi: 5

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ESMALGLASS S.P.A.
SASSUOLO (MO)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.447.839,64
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	590.421,21
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	567.732,43
- di cui Attività di Formazione	Euro	289.686,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 590.421,21	€ 567.732,43	€ 1.158.153,64	€ 289.686,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 590.421,21	€ 567.732,43	€ 1.158.153,64	€ 289.686,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 2803

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	579.681,53
• di cui per Ricerca	fino a Euro	478.291,42
• di cui per Formazione	fino a Euro	101.390,10
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	684.768,39
• di cui per Ricerca	fino a Euro	510.956,80
• di cui per Formazione	fino a Euro	173.811,59

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A10729

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2004.

Cancellazione delle varietà di specie di piante agrarie dai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71 nella riunione del 27 settembre 2004 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	D.M iscrizione o di rinnovo
003659	Soia	Golf	20 marzo 1995
003660	Soia	Kitti	18 aprile 1994
003670	Soia	Polo	20 marzo 1995

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10593

DECRETO 16 ottobre 2004.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di alcune varietà agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, conma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 27 settembre 2004 ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
004053	Loglio d'Italia e loglio westervodico	Linos	Zanandrea Lino	Zanandrea Sementi s.a.s
004757	Loglio d'Italia e loglio westervodico	Ivan	Zanandrea Lino	Zanandrea Sementi s.a.s
006759	Loglio d'Italia e loglio westervodico	Sprint	Zanandrea Lino	Zanandrea Sementi s.a.s
003937	Erba medica	Riviera vicentina	Zanandrea Lino	Zanandrea Sementi s.a.s
004052	Loglio perenne o loietto inglese	Lorenz	Zanandrea Lino	Zanandrea Sementi s.a.s
004758	Loglio perenne o loietto inglese	Pier	Zanandrea Lino	Zanandrea Sementi s.a.s
004054	Festuca arundinacea	Palma	Zanandrea Lino	Zanandrea Sementi s.a.s
005055	Trifoglio bianco	Fantastico	Zanandrea Lino	Zanandrea Sementi s.a.s
004871	Veccia comune	Contessa	Zanandrea Lino	Zanandrea Sementi s.a.s
006156	Soia	Goriziana	Stafanoni Clara	Veneto Sementi s.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10594

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 19 ottobre 2004.

Variazione della sede del laboratorio «Protezione ambientale Srl», autorizzato con decreto 15 giugno 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i Regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a Denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 dell'8 luglio 2004, con il quale autorizza il laboratorio Protezione ambientale Srl, ubicato in Alessandria, via Einaudi n. 52 - Zona D4 Scalo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, aventi valore ufficiale;

Considerato che in data 5 ottobre 2004, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la propria sede sempre in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 - Zona D3;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio Protezione ambientale Srl;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione al laboratorio Protezione ambientale Srl, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, aventi valore ufficiale, è modificato nella sede, da via Einaudi n. 52 - Zona D4 Scalo in via dell'Automobile n. 6/8 - Zona D3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10516

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 19 novembre 2004;

Considerato che la regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai produttori certificati della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, ha rinnovato l'indicazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.O1.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che la scelta dell'organismo di controllo spetta al consorzio incarico;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che la richiesta di incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è in fase di definizione;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art.1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/l con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10517

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 20 novembre 2004;

Considerato che la regione Campania con nota del 1º agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane», ha rinnovato la designazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.O1.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta riferita all'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane», «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che la scelta dell'organismo di controllo spetta al consorzio incarico;

Considerato che la richiesta di incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è in fase di definizione;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10518

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 1º luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 20 novembre 2004;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano, con nota del 25 marzo 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della indicazione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1º aprile 2003, protocollo numero 61891;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 4 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 1º luglio 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10519

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto 6 luglio 2001, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 6 agosto 2004, protocollo n. 65450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Daunia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, già prorogata con decreto 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 30 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10520

DECRETO 19 ottobre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto 6 luglio 2001, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2004;

Considerato che l'Associazione culturale Cultori della nocellara del Belice, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreto 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 30 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A10521

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tra lavoratori mercato ortofrutticolo» a r.l., in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tra lavoratori mercato ortofrutticolo» a r.l., con sede in Perugia, (codice fiscale 00631070547) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Serafino Rocchini, nato a Paciano (Perugia) il 19 gennaio 1960, residente in Arezzo, via Bagnaia 1/d, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10443

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sperimentazione 72 coop. edilizia a r.l.», in Acerra, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione finale del commissario governativo pervenuta in data 26 maggio 2004 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sperimentazione 72 coop. edilizia a r.l.», in gestione commissariale, con sede in Acerra (Napoli), (codice fiscale 80054770633) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963, con studio in Fermo (Ascoli Piceno) via Campiglione n. 20;

avv. Massimo Pozzi, nato a Lecce il 5 gennaio 1953, con studio in Roma, via del Caravita n. 5;

dott. Francesco Mori, nato a Roma l'11 agosto 1970, domiciliato in Ancona, via del Fornetto n. 109,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10444

DECRETO 28 settembre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «CO.M.E.R. Cooperativa Mangimistica Emiliano-Romagnola soc. coop. a r.l.», in Forlì.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1993 con il quale il P.A. Carlo Baldazzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «CO.M.E.R. Cooperativa Mangimistica Emiliano-Romagnola - soc. coop. a r.l.», con sede in Forli — già

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 17 marzo 1993 — in sostituzione del dott. Giancarlo Giornelli, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 1° ottobre 2003 con la quale è stato comunicato il decesso di un commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1

L'avv. Francesca Giardini nata a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 3 settembre 1972 ed ivi domiciliata in via Monturanese, 825, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del P.A. Carlo Baldazzi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10445

DECRETO 11 ottobre 2004.

Revoca del decreto 8 aprile 2004 con cui la società «Eurocom coop. a r.l.», in Maserà di Padova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per intervenuto fallimento del medesimo ente.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 118 dell'8 aprile 2004 con il quale la società cooperativa Eurocom coop. a r.l., con sede in Maserà di Padova (Padova), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. - Gugliemo Tognazza ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 89/2004 del 29 aprile 2004 con la quale il Tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento della nominata società cooperativa;

Considerato che il decreto di liquidazione coatta amministrativa è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2004, in data successiva al deposito della sentenza di fallimento;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di revocare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per ragioni legate alla salvaguardia degli interessi creditori dei terzi, coinvolti nella procedura fallimentare del sodalizio;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 118 dell'8 aprile 2004, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10596

DECRETO 11 ottobre 2004.

Annullamento del decreto 28 luglio 2004 con cui la società cooperativa «Nova Servizi S. coop. a r.l.», in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 223 in data 28 luglio 2004 con il quale la società cooperativa «Nova Servizi S. Coop. a r.l., con sede in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marco Laforgia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che la nominata cooperativa è risultata già in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 4 dicembre 2002 n. 354 e la dott.ssa Lucia Figini ne è il commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere all'annullamento del decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 223 in data 28 luglio 2004, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10597

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 ottobre 2004.

Revoca del decreto 10 aprile 2001, concernente l'autorizzazione alla società «CAF interregionale imprese s.r.l.», in Vicenza, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

la revoca del provvedimento del 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2001, con il quale la società «CAF interregionale imprese s.r.l.» con sede in Vicenza, via Ontani n. 48, codice fiscale e partita I.V.A. 00926610247, veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con nota n. CHC/ag 9 del 18 maggio 2004, il dott. Andrea Gatos — nella sua qualità di liquidatore — ha comunicato che, con verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Gian Paolo Boschetti, redatto il 23 aprile 2004, è stato deliberato lo scioglimento anticipato e relativa messa in liquidazione della società «CAF interregionale imprese s.r.l.», autorizzata, con decreto dell'Agenzia delle entrate 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2001.

Con successiva comunicazione del 14 ottobre 2004, il liquidatore dà atto che tutta la documentazione relativa all'attività di assistenza prestata è conservata presso gli Studi associati di consulenza aziendale S.r.l. in Vicenza, via Ontani n. 48.

La polizza assicurativa n. 34190615, a suo tempo stipulata con la Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. - Agenzia generale di Vicenza, rappresenta una congrua garanzia per l'esercizio del diritto di rivalsa spettante agli utenti in caso di sanzioni amministrative irrogate loro in conseguenza degli errori formali imputabili al CAF, operando detta garanzia per le denunce di sinistro pervenute entro dieci anni dalla cessazione del contratto.

Copia del presente atto viene inviato all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per la cancellazione dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società interessata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate:

decreto 12 luglio 1999, art. 3 - Attribuzioni alle Direzioni regionali delle entrate del procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 62 e 66;

deliberazione 30 novembre 2000, articoli 3 e 6 - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

deliberazione 13 dicembre 2000, art. 11 - Statuto dell'Agenzia delle entrate;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3 - Disposizioni attuative delle agenzie fiscali.

Disciplina normativa.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo V°, Disciplina dell'assistenza fiscale;

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. - Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Venezia, 20 ottobre 2004

Il direttore regionale: MICELI

04A10598

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 ottobre 2004.

Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001. (Deliberazione n. 250/04/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 ottobre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000»;

Vista la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite;

Vista la comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004, relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere riguardanti la pubblicità televisiva»;

Vista la procedura di infrazione n. 2002/4522, ed in particolare la ulteriore lettera di costituzione in mora della Commissione europea C(2004)2228 del 7 luglio 2004, concernente la conformità del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, alle previsioni dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come interpretato dalla Commissione nella sua Comunicazione interpretativa;

Ritenuto pertanto necessario apportare alcune modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01 /CSP del 26 luglio 2001, in particolare per quanto concerne le modalità di inserimento delle interruzioni pubblicitarie nella trasmissione di eventi sportivi;

Udita la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le televendite, riportate nell'allegato *A* alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 ottobre 2004

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
(alla delibera n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001

Art. 1.

All'art. 4, comma 5, le parole: «o nelle sue pause», sono sostituite dalle seguenti: «o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo».

04A10704

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'Istruzione universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992 n. 204;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2001 n. 376;

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Siena emanato con decreto rettorale n. 23 del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1995 n. 36 e modificato con decreti rettorali del 24 aprile 1995, 17 ottobre 1995, 13 gennaio 1996, 26 febbraio 1998, 16 giugno 2000, 28 maggio 2001, 6 settembre 2001, del 5 maggio 2004 (pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 178 del 1º agosto 1995, n. 254 del 30 ottobre 1995, n. 87 del 13 aprile 1996, n. 59 del 12 marzo 1998, n. 160 dell'11 luglio 2000, n. 152 del 3 luglio 2001, n. 225 del 27 settembre 2001 e n. 118 del 21 maggio 2004);

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio accademico integrato nella seduta del 15 giugno 2004;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 luglio 2004;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2804 pervenuta in data 20 ottobre 2004 con la quale viene comunicata l'assenza di osservazioni da formulare sulla modifica di Statuto presentata;

Decreta:

Allo Statuto dell'Università per stranieri di Siena viene apportata la seguente modifica:

all'art. 11 (titoli di studio) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, l'Università rilascia i seguenti diplomi, certificati e attestati:

a) diploma di primo grado in lingua e cultura italiana;

b) diploma di secondo grado in lingua e cultura italiana;

c) certificazione ufficiale di competenza in italiano come lingua straniera (CILS);

d) certificazione ufficiale di competenza in didattica dell'italiano a stranieri (DITALS);

e) attestati relativi ai corsi di cui al precedente art. 10, comma 1 lettere *f)*, *g)* e *h)*.

Siena, 21 ottobre 2004

Il rettore: TRIFONE

04A10599

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare in Punto Fijo (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Al titolare dell'Ufficio consolare onorario di seconda categoria in Punto Fijo (Venezuela), sig. Mario Migliorini, sono attribuite le seguenti funzioni oltre a quelle attualmente esercitate:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A10453

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Bento Gonçalves (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Il sig. Tarcisio Vasco Michelon, agente consolare onorario a Bento Gonçalves, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

3. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di visti;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

5. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A10454

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS. 8958-XV.J(3/21/2004)CE(15/1) del 6 ottobre 2004, gli esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3*a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come appresso indicato:

POLVERI SENZA FUMO SINGOLA BASE:

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	N105	1.3C	I
0161	N110	1.3C	I
0161	N120	1.3C	I
0161	N125	1.3C	I
0161	N130	1.3C	I
0161	N132	1.3C	I
0161	N133	1.3C	I
0161	N134	1.3C	I
0161	N135	1.3C	I
0161	N140	1.3C	I
0161	N150	1.3C	I
0161	N151	1.3C	I
0161	N160	1.3C	I
0161	N161	1.3C	I
0161	N165	1.3C	I
0161	N170	1.3C	I
0161	24N41	1.3C	I
0161	20N29	1.3C	I
0161	N310	1.3C	I
0161	N312	1.3C	I
0161	N315	1.3C	I
0161	N316	1.3C	I
0161	N317	1.3C	I
0161	N318	1.3C	I
0161	N319	1.3C	I
0161	N320	1.3C	I
0161	N321	1.3C	I
0161	N322	1.3C	I
0161	N324	1.3C	I
0161	N325	1.3C	I
0161	N326	1.3C	I
0161	N326	1.3C	I
0161	N328	1.3C	I
0161	N330	1.3C	I
0161	N331	1.3C	I
0161	N338	1.3C	I
0161	N340	1.3C	I
0161	N342	1.3C	I

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

0161	N344	1.3C	I
0161	N347	1.3.C	I
0161	N350	1.3C	I
0161	N360	1.3C	I
0161	3N17	1.3C	I
0161	3N36	1.3C	I
0161	3N37	1.3C	I
0161	3N38	1.3C	I

POLVERI SENZA FUMO DOPPIA BASE:

0161	N525	1.3C	I
0161	N530	1.3C	I
0161	N540	1.3C	I
0161	N540	1.3C	I
0161	N550	1.3C	I
0161	N560	1.3C	I

Sull'imballaggio di tali esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Fiocchi Munizioni con sede in Lecco ha prodotto l'attestato «CE del tipo» n. 0519 ENB/P/011/00:ISSUE 2 del 3 marzo 2000, rilasciato dall'ente notificato «Health & Safety Executive» Harpur Hill, Buxton, Derbyton. SK17 9JN, - Regno Unito su richiesta della società fabbricante Nexplo Vihtavuori Oy Ora Eurenco Vihtavuori Oy (Finlandia).

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.5421-XV.J(23/2004)CE(3/2) del 6 ottobre 2004, gli esplosivi di seguito elencati per i quali la ditta importatrice Nobel Sport Martignoni con sede in Rivalta Scrivia (AL) ha prodotto, per ognuno di essi gli attestati «CE del tipo» rilasciati dall'ente notificato INERIS - Francia, sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3*a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come appresso indicato:

su richiesta della società fabbricante «Nobel Sport» Parigi (Francia) con stabilimento in Pont-De-Buis (Francia).

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	TUBAL 2000	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0033

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	TUBAL 3000	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0034

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	TUBAL 5000	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0035

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	TUBAL 7000	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0036

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	TUBAL 8000	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0037

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	BA6	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0030

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	BA9	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0031

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	A0	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0027

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	A1	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0024

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	D20	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 00.0039

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	206	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 00.0039

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	A1 36	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 98.0004

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	A1 SP	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0025

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	AS	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0026

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	AS 24	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0062

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	C7	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0039

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	SIDNA	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0039

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	C7 V	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0040

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	PRIMA SUPER V	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0045

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	PRIMA	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0043

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	D1	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0043

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	GM3	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0043

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	PRIMA LOWSOMIC	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 97.0047

Su richiesta della società PB CLERMONT con sede e stabilimento in ENGIS – BELGIO

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	SP 3	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 98.0044

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	SP 4	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 98.0045

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	SP 5	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 98.0046

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	SP 7	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 98.0047

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	SP 8	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 98.0048

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	SP 9	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 98.0049

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0161	SP 10	1.3C	I

Certificato CE 0080 EXP 98.0050

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sull'imballaggio di tali esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.6492-XV.J(15/2004)CE(15) del 6 ottobre 2004, gli esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3*a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come appresso indicato:

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0082	CAVA EXTRA 2aS	1.1D	II
0082	CAVA 1aS	1.1D	II
0082	V.E. 5S	1.1D	II

Sull'imballaggio di tali esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Soc. Pravisani S.p.a. con sede in Sequals (PN) ha prodotto i seguenti attestati «CE del tipo» rilasciati dall'ente notificato Ineris su richiesta della soc. Pravisani S.p.a. e fabbricati dalla società Kemijska Industrija Kamnik D.D. (Slovenia):

«Cava extra 2aS certificato «CE del tipo» 0080.EXP. 03.0073;»

«Cava 1aS certificato «CE del tipo» 0080.EXP. 03.0072»;

«V.E. 5S certificato «CE del tipo» 0080. EXP. 03.0074».

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.3670-XV.J(5/2004)CE(3/1) del 6 ottobre 2004, gli esplosivi di seguito elencati per i quali la ditta importatrice Pravisani S.p.a. con sede in Udine e stabilimento in Sequals (PN), ha prodotto per ognuno di essi gli attestati « CE del tipo» rilasciati dall'ente notificato «BAM» Germania su richiesta della soc. fabbricante «Orica Germany GMBH» Kaiserstrabe - Trosdorf (Germany) sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3*a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come appreso indicato:

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0255	DYNADET–m-Al-100ms (ritardi da 1 a 16)	1.4B	III

CERTIFICATO CE 0589.EXP.4454/02

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0255	DYNADET-A-Oms Istantaneo	1.4B	III

CERTIFICATO CE 0589.EXP.3637/01

numero di identificazione	denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0255	DYNADET-A-25ms (ritardi da: 1 a 20; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40)	1.4B	III

CERTIFICATO CE 0589.EXP.3635/01

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0255	DYNADET-A-250ms (ritardi: da 1 a 18; 20, 22, 24)	1.4B	III

CERTIFICATO CE 0589.EXP.3634/01

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0255	DYNADET-HU-Oms Istantaneo	1.4B	III

CERTIFICATO CE 0589.EXP.2668/99

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0255	DYNADET-HU - 25ms (ritardi da 1 a 20; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40)	1.4B	III

CERTIFICATO CE 0589.EXP.2670/99

numero di identificazione	Denominazione	codice di classificazione	classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0255	DYNADET-HU-250ms (ritardi: da 1 a 18; 20 e 24)	1.4B	III

CERTIFICATO CE 0589.EXP.2705/99

Sull'imballaggio di tali esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

04A10452

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento presso la Parrocchia di Cartigliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, presso la Parrocchia di Cartigliano (Vicenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10300

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Maria del Sole, in Lodi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la Parrocchia di S. Maria del Sole, con sede in Lodi.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria Assunta, con sede in Lodi.

04A10301

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia della Beata Vergine Maria del Carmine, in Lodi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la Parrocchia della Beata Vergine Maria del Carmine, con sede in Lodi.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Maria Assunta, con sede in Lodi.

04A10302

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Rocco, in Rovereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la Parrocchia di S. Rocco, con sede in Rovereto (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A10303

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Croce, in Rovereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la Parrocchia di S. Croce, con sede in Rovereto (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Maria del Monte Carmelo, con sede in Rovereto (Trento).

04A10304

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Suffragio o del Carmelo, in San Giorgio di Bonassola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene estinta la Confraternita del Suffragio o del Carmelo, con sede in San Giorgio di Bonassola (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Caterina V. e M., con sede in Bonassola (La Spezia).

04A10305

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia «Madonna della Pace», in Taranto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia «Madonna della Pace», con sede in Taranto.

04A10306

Approvazione del trasferimento della sede della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata «Istituto Salesiano Agostino Richelmy», in Torino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 ottobre 2004, viene approvato il trasferimento della sede della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata «Istituto Salesiano Agostino Richelmy» da Torino ad Avigliana (Torino).

04A10307

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sirmin»

Estratto decreto A.I.C. n. 23 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SIRMIN nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 - c.a.p. 20149 - Italia, codice fiscale n. 04485620159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 035149018 (in base 10), 11JP6U (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deIl'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: 1 flacone da 30 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10705

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide Vecchi & Piam»

Estratto decreto A.I.C. n. 25 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUNISOLIDE VECCHI & PIAM nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.A.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria, 5 - c.a.p. 16131 - Italia, codice fiscale n. 00244540100.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1 % soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml - A.I.C. n. 034991024 (in base 10), 11CUXJ (in base 32);

classe: «A» ai sensi deIl'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone) (Italia), strada Paduni, 240 (produzione, controllo e rilascio lotti).

Composizione: 1 flacone da 30 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche:

patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10706

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Villaggio del sole s.c.a.r.l.», in Pianiga

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto che si dà avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della Società cooperativa «Villaggio del sole s.c.a.r.l.», con sede in Pianiga (Venezia) - via Noalese, 53 - costituita per rogito notaio Alberto Tessiore in data 4 dicembre 1979 - n. repertorio 23893, posizione B.U.S.C. 2095/174448 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Ca'Venier, n. 8 - Mestre/Venezia opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10401

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini»;

Ha espresso, nella riunione del 23 settembre 2003, presente il funzionario della regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI ALTOTIBERINI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Colli Altotiberini» bianco ed anche nelle tipologie spumante e superiore;

«Colli Altotiberini» rosso ed anche nelle tipologie novello e riserva;

«Colli Altotiberini» rosato;

«Colli Altotiberini» Grechetto;

«Colli Altotiberini» Trebbiano;

«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon;

«Colli Altotiberini» Merlot;

«Colli Altotiberini» Sangiovese;

«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva;

«Colli Altotiberini» Merlot riserva;

«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino «Colli Altotiberini» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Trebbiano toscano minimo: 50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.

Il vino «Colli Altotiberini» bianco superiore deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Trebbiano toscano minimo 50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.

Il vino «Colli Altotiberini» spumante deve essere ottenuto dalle uve prevenienti dai vitigni Grechetto, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio, da soli o congiuntamente, minimo per il 50%.

Possono concorrere come complementari gli altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Umbria nella misura massima del 50%.

I vini «Colli Altotiberini» rosso, rosato e novello debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese minimo: 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.

Il vino «Colli Altotiberini» rosso riserva deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese minimo: 50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dagli altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 50%.

Per i vini con riferimento al nome dei vitigni, questi debbono essere ottenuti da vigneti in cui il vitigno, nell'ambito aziendale, sia rappresentato minimo per l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altre uve, nel rispetto delle tipologie bianche e nere, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione per la regione Umbria, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» ricade nella provincia di Perugia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei seguenti comuni: San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Perugia.

Tale zona è così delimitata: partendo dal punto di incrocio della via Tiberina strada statale n. 3-bis con il confine di provincia in località Dogana quota 330 m s.l.m., il limite segue verso nord-est il confine provinciale per circa 800 metri fino a raggiungere la quota 355 da dove prosegue in direzione sud per la strada e superata la quota 371, raggiunge Cospaia, costeggia il centro abitato ad est e per un sentiero raggiunge in direzione sud il corso d'acqua discendendolo fino a quota 333 dove prende il sentiero verso est raggiungendo quota 391, a nord di Porrino, prosegue poi verso nord-est per la strada ed il sentiero poi che va ad incrociare il T. Vertola in prossimità della quota 368, raggiungendo l'incrocio con la strada S. Giustino-Corposano.

Dal punto di incrocio sulla S. Giustino-Corposano, il limite segue verso est e poi ovest la mulattiera che raggiunge, in prossimità della quota 448, la strada statale di Bocca Trabaria (a. 73-bis), segue quest'ultima verso sud-est fino a quota 513 (C. Gobbi) e quindi la strada, prima verso est e poi sud, che conduce a Ca' di Crea e 200 metri circa prima di giungere a tale località segue, verso est, il sentiero e poi la strada attraversa la quota 502 e raggiunge da nord-est C. Somaia da dove prosegue per la strada che verso sud-est prima e poi verso nord-est raggiunge l'impluvio all'altezza della quota 489, risale l'impluvio in direzione nord-est e sul proseguirnento va ad incrociare la strada che passa ad est della quota 629 (Monticello), percorre tale strada verso sud est sino ai ruderi di Pieve Vecchia da dove, per una retta in direzione nord-est raggiunge la sorgente perenne a nord di C. Cattanera (quota 434), costeggia tale località per la strada ad est ed all'altezza della quota 434 piega verso est per la strada che raggiunge in prossimità del ponte, quella per Colle Plinio, attraversa tale strada e seguendo la mulattiera verso sud-est raggiunge il confine comunale di S. Giustino, lo percorre per breve tratto verso est ed all'altezza della quota 467, seguendo l'impluvio in direzione sud-est lungo il fosso raggiunge il ponte sulla strada Colle Plinio-Ripole (quota 368), percorre quest'ultima per circa 300 metri verso est ed all'altezza della strada di C. S. Biagio, attraversa, in direzione sud-est, il torrente Lama e risalendo l'impluvio del fosso affluente nella stessa direzione, raggiunge sul proseguimento di questi, la strada per C.se Colecchio che percorre verso sud-ovest fino a raggiungere tale località. Da C.se Colecchio, attraversato il corso d'acqua a sud, prende la mulattiera per raggiungere, in direzione sud-est, quota 470 (C. Malfatti) e quindi, sempre verso sud-est, segue la strada che poi piega a sud fino a raggiungere la quota 530 percorrendo un sentiero nell'ultimo tratto; da quota 530 segue la strada verso sud fino a quota 468, a nord-ovest di V.la Panicale. Da quota 468 segue una retta in direzione est fino a quota 380 da dove per la strada verso sud-est incrocia quella per C. Ponte e, lungo questa, verso sud raggiunge il ponte sul T. Regnano, prosegue quindi per il sentiero che in direzione sud-est passa ad est di M. Novello e successivamente per la mulattiera verso sud-ovest raggiunge la quota 456.

Da quota 456 seguendo una retta in direzione sud-est giunge a quota 364 (C. Muri) e quindi percorre la strada che verso sud raggiunge la quota 341, una volta attraversato il T. Vaschi.

Da quota 341 segue una retta in direzione sud-ovest raggiungendo Userna (quota 366) e da Userna prosegue per la strada che in

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

direzione sud-est raggiunge l'impluvio e lo percorre verso est fino ad incontrare, sul proseguimento, il sentiero per V.la Coppi che raggiunge lungo questi seguendo verso sud.

Da V.la Coppi prosegue per la mulattiera che verso est raggiunge quota 430 all'incrocio con quella che conduce a Castiglione, dal punto d'incrocio (quota 430), segue una retta in direzione sud-est che raggiunge C. Cavaglione da dove discende verso sud per la strada che attraversa ad est la località Belvedere fino ad incrociare a quota 337 la strada per Città di Castello, segue tale strada verso est fino al Km 2 da dove, per una retta in direzione sud-est raggiunge la quota 360 e quindi lungo il sentiero in direzione est incrocia la mulattiera per C. Nunziatella e lungo questa verso sud-ovest, raggiunge tale località (quota 443), la supera e sulla strada che prosegue, raggiunge Bagni di Fontecchio dopo aver superato la quota 415.

Da Bagni di Fontecchio segue la strada che in direzione sud e sud-ovest conduce a V.la Eleonora da dove prosegue per la mulattiera verso sud-ovest, attraversa la quota 460 ed arriva a quota 407 e sul proseguimento giunge a V.la Rocca (quota 431) da dove piega prima verso nord-est e poi sud per la strada che, attraversata quota 437, perviene a quota 395 da dove segue l'impluvio in direzione sud e quindi il F.so Zanzone, sempre verso sud, fmo ad incrociare la strada per Città di Castello.

Segue tale strada verso sud-ovest per circa 600 metri fino all'incrocio con quella per C. Le Guardie e lungo questa raggiunge tale località per proseguire poi in direzione sud-ovest fino ad incrociare il T. Soara e quindi all'incrocio segue la strada adiacente verso sud-est fino a raggiungere C. Belvedere (quota 466) dopo aver costeggiato ad est Le Piagge e la quota 454.

Da C. Belvedere segue la strada in direzione nord-est e poi sud-est fino alla quota 480 da dove, per una retta a perpendicolare sud incrocia la strada in uscita da S. Domino, prosegue lungo tale strada verso sud-ovest, passando per le quote 453, 447, 345 e nell'ultimo tratto per un sentiero fino alla quota 345 da dove piega verso sud fino a C. Molinello e quindi per una mulattiera verso est, superata la quota 367, raggiunge la strada per Carafieri e, lungo questa, tale località.

Da Carafieri discende verso sud per la mulattiera fino a quota 400 da dove lungo una retta in direzione sud arriva a quota 385 (C. Ricci), per proseguire poi in direzione nord-est lungo la strada che costeggia il F.so di Fonte Maggio fino all'altezza della quota 423 da dove, per una retta in direzione sud-est, raggiunge quota 404 sulla strada per La Casella, segue tale strada in direzione ovest sino a raggiungere la strada di S. Martino di Castelvecchio passando per le quote 324 e 311.

All'incrocio, in prossimità di S. Martino di Castelvecchio, il limite segue la strada in direzione est per Caldarino di Sopra passando per le quote 359, 368, 384 e superata quest'ultima quota segue il sentiero in direzione nord-est fino all'impluvio affluente del F.so Rancale per risalirlo fino ad incrociare nuovamente la strada per Caldarino di Sopra in prossimità di C. Benedetti, prosegue per tale strada verso nord-est e raggiunge Caldarino (quota 412), da dove segue quella in direzione sud-est, supera la quota 414 e, per un sentiero che nell'ultimo tratto piega verso est, raggiunge C. Masci a quota 441.

Da C.sa Masci segue la strada che, in direzione est prima e poi sud, raggiunge il Palazzotto dopo aver superato le quote 452, 440, 432, 444 e 447 e dal Palazzotto segue la strada verso sud per breve tratto e quindi il sentiero che la congiunge a quella per C. Fondeo raggiungendo questi per la strada in direzione est.

Da C. Fondeo segue la strada che, in direzione nord, costeggia il T. Lana e, poco prima della quota 311, attraversa il corso d'acqua seguendo poi il sentiero che in direzione sud-est, raggiunge C. Casale (quota 391), lo supera e lungo la mulattiera, nella stessa direzione, raggiunge la strada per La Casella, la segue verso est prima e poi verso sud attraversando la quota 427 fino ad arrivare alla quota 393 da dove, per la mulattiera in direzione nord-est, raggiunge C. Rio (quota 388) indi prosegue verso sud-est lungo la strada che arriva a quota 438 e poi, lungo il sentiero, arriva a quota 473, per seguire poi l'impluvio che va a confluire nel T. Carpina.

Alla confluenza risale per circa 100 metri il T. Carpina, lo attraversa per proseguire sulla strada che verso sud-est supera Casale di Sotto (quota 298) e quindi lungo un sentiero nella stessa direzione raggiunge la strada per C. Maiola che segue fino a tale località.

Da C. Maiola (quota 376) per una linea retta in direzione sud-est attraversa la quota 402 e raggiunge Broccano (quota 473), da Broccano segue la strada che nella stessa direzione supera Caicresci e raggiunge quota 401 da dove, lungo un sentiero in direzione est, raggiunge il Rio all'altezza della quota 334, discende tale corso d'acqua per circa 600 metri e prende quindi il sentiero e la strada in direzione sud-est fino a raggiungere il confine di Montone a S. Benedetto, risalendo verso nord per circa 100 metri il confine comunale per seguire la strada e poi la mulattiera che, in direzione est, raggiunge C. Col della Tempesta (quota 466).

Da Col della Tempesta segue la strada verso sud-ovest per Pian del Corso (quota 403) e, superato Scapicchio (quota 337) di circa 300 metri, prende verso sud-est il sentiero e poi la strada che raggiunge prima C. Val di Roba (quota 410) e poi Caicace (quota 445) da dove segue la strada e la carrareccia che giunge a Le Capanne, passando per la quota 379.

Superate Le Capanne prosegue verso est fino ad arrivare al T. Assino che discende verso sud ed all'altezza di M. Scaricato, risale l'affluente che attraversa la strada statale per Gubbio in direzione est, e risale quindi il F.so Ranco Nuovo fino in prossimità della sorgente dove, lungo una mulattiera prima verso sud e poi una carrareccia verso est, raggiunge Il Castello.

Dalla località Il Castello, il limite segue la mulattiera che in direzione sud attraversa le quote 471, 419, 416, 408 (Poggio del Colle), da dove segue il sentiero che in direzione sud-est raggiunge il T. Mussino a quota 261 in corrispondenza della confluenza del F.so dei Ceri, risale per breve tratto tale corso d'acqua, circa 50 metri, e poi prende il sentiero che discende verso sud raggiungendo quota 306 il Varlo, risale quindi per la mulattiera in direzione nord-est e, superato il podere Valcerbaia seguendo la carrareccia, raggiunge l'impluvio e ridiscende fino all'altezza della quota 381 dove, per la mulattiera, arriva alla località Torretta (quota 300).

Da quota 300 segue una linea retta, in direzione nord-est e raggiunge la quota 463 sulla strada per C.se Nuove, segue tale strada verso nord-est e, superata Pietra Melma all'altezza della quota 569, prende la carrareccia per Casidolfo (quota 596) da dove lungo il sentiero in direzione est e poi sud, raggiunge Venarella (quota 607) e per la Mulattiera arriva a Vignaie da dove risale in direzione nord-est fino alla quota 503 sul confine comunale.

Da quota 503 segue una linea retta verso sud-ovest e raggiunge Colozzone a quota 463 per proseguire poi nella stessa direzione per la mulattiera che raggiunge il Rio, segue il corso d'acqua verso sud costeggiando l'acquedotto fino ad arrivare a quota 300 e quindi la mulattiera che verso est passa per Castello di Vicolo (quota 344), Podere Piaggia (quota 440), quota 460 e proseguendo raggiunge l'acquedotto che discende verso sud fino al C. il Poggio, da dove in linea retta verso est raggiunge la quota 436 e quindi la strada per Casanova che segue fino a superare tale località (quota 418) e prendere poi il sentiero che, in direzione sud-est, arriva alla strada per C. S. Benedetto che raggiunge e supera incrociando poi il T. Resina. Attraversa il T. Resina e prosegue per la strada il Molino di Vico per procedere verso est fino a quota 365, dove prosegue per nord-est lungo la strada che passa per le quote 416, 461, 459 e raggiunge C. Vaghe (quota 465).

Il limite discende poi verso sud fino a raggiungere la strada che incrocia quella per Morleschio alla quota 542, segue tale strada fino a Palombare Alto di Morleschio e da qui la strada in parte mulattiera che in direzione sud-est passa la quote 366 e 300 fino ad incrociare il T. Ventia in località C. Crevelli, sul proseguimento della strada raggiunge poi la località Montelabate, passando per P.re Guardabassi (quota 288), C. Cirosso (quota 303), quote 305, 322, e 348.

Prosegue poi in direzione nord-est per la strada che conduce alla località Casacce (quota 617), fino a raggiungerla in prossimità del Km 21,100 circa sulla strada per Perugia e discende lungo questa sino al km 20,000 circa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Dal Kmn 20,000 della via Eugubina segue la strada verso est che passa per casa Forti (quota 532) e C. la Valle (quota 435) da dove, per un sentiero, incrocia il Rio, lo ridiscende anche quando muta il nome in Rio Grande fino all'altezza di Piccione a quota 308 e quindi prosegue per la strada che in direzione sud passa a ovest di C.se Vaglie, piega quindi verso sud-est su quella che raggiunge quota 353 per risalire in direzione nord-est in prossimità della Cappella, superato di circa 100 metri il bivio per C. S. Croce, prende la strada verso sud attraversando le località: Casella (quota 338), P.zo Nerbone (quota 340), C. Bruciata, P.zo Taccone (quota 446), C. Grelli, C. Serrina Bassa (quota 352), Pre Palazzone (quota 357) fino ad incrociare la strada per Pianello in località La Colonnetta alla quota 234.

Da quota 234 segue verso sud-ovest la strada carrareccia per P.re la Spiaggie e dopo circa 600 metri piega verso sud lungo la strada che attraversa Casanova, P.re Macci, (quota 242), P.re del Bosco fino a raggiungere a quota 229 quella in uscita da Ripa sulla quale prosegue incrociando dopo circa 150 metri il F.so Macara, segue quindi tale corso d'acqua in direzione sud fno a raggiungere la quota 207 all'altezza di podere Fonte che raggiunge seguendo la strada in direzione ovest. Da P.re Fonte segue verso sud la strada che passando per le quote 206, 207 (C. Pallareto) raggiunge la linea ferroviaria in prossimità della quota 213, prosegue per la linea ferrata verso ovest ed alla stazione di ponte S, Giovanni, segue la strada che attraversato il fosso di S. Margherita a quota 235 raggiunge il centro abitato di Perugia che costeggia a est onde seguire poi la strada in uscita, che superata P.ta S. Angelo, raggiunge S. Maria di Cenerente; prosegue poi per la strada che in direzione nord-ovest costeggia il fosso di Cenerente e l'acquedotto fino ad incrociare, dopo Osteria della Corniola e sempre sul confine comunale, la strada per Cannetto per seguirla poi fino ad arrivare a tale località (quota 412).

Da Cannetto prosegue verso nord-est per la strada che, superate C.se di Sotto raggiunge il bivio per C.se di Sopra e da qui segue quella che, verso est, attraversa il F.so di Colognola, supera il bivio per C. Pepparello e proseguendo raggiunge a quota 487 la strada alle pendici di M. Civitelle la segue per breve tratto verso nord e dopo circa 50 metri, prosegue lungo quella di Migiana di Monte Tezio nella stessa direzione, raggiunge e supera tale località e all'altezza di Castel Procoio prende la mulattiera per C.se Fontenova (quota 505).

Segue tale strada in direzione nord-ovest, costeggiando M. Tezio e passando per P.re Casale, C. Valle Cupa (quota 476), C. Piè di Monte (quota 492), C. Pavia (quota 494), C. Boyola (quota 364), fino a raggiungere Antognola.

Da Antognola segue, verso nord-est, la mulattiera per Valenzino raggiungendo dopo aver costeggiato F.so Mussarello e da Valenzino, in direzione nord-ovest, prosegue per la mulattiera che dopo una deviazione verso ovest, passa per la quote 339, 298 fino a raggiungere il T. Nese, lo attraversa e prosegue per la Chiesa del Pian di Nese (quota 300).

Segue quindi la mulattiera verso nord che passa per la quota 321, raggiunge l'impluvio e lungo questi arriva alla strada per S. Giuliana, dopo breve tratto verso tale località segue la mulattiera verso ovest per C. Prata e da tale località prosegue per una linea retta in direzione nord raggiungendo l'estremità più a sud della strada per Monte Corona (quota 628), prosegue quindi su tale strada in direzione nord fino al P.re S. Savino, lo supera ed alla prima curva sulla strada (quota 470) prende il sentiero che, in direzione sud-ovest, passa per le quote 392, 357 e superato S. Giuliano delle Pignatte, in direzione ovest, segue la strada che attraversa quella per Badia alla quota 323 e prosegue fino a Toro (quota 373).

Da Toro segue la mulattiera che in direzione della vetta di M. Acuto raggiunge la località Osteria da dove piega verso nord-ovest per raggiungere Migianella dei Marchesi, passando a nord-est di M. Acuto, Cima Cerchiaia, M. valcinella, M. Saldo e seguendo la mulattiera, la strada e nuovamente la mulattiera che passa per le quote: 513 (Montacuto), 487, 436 (Palazzetto), 370, 503 (Il Ranco), 519, 458.

Da Migianella dei Marchesi segue la mulattiera per C. Tassinari e prima di giungervi prosegue verso nord-ovest lungo il sentiero che conduce a C. S. Stefano (quota 476), quindi piega ad ovest per la carrareccia fino a C. Poggio (quota 434) e poi a sud, raggiungendo Ulivello Pçrimo (quota 303) che discende fino al T. Mansola.

Segue questo corso d'acqua fino alla confluenza con il T. Niccone e lungo questi verso ovest incrocia il confine di provincia in loc. La Mita, prosegue quindi lungo tale confine verso nord-ovest fino a raggiungere, in prossimità della quota 500, la mulattiera lungo la quale prosegue prima verso nord e poi est fino ad arrivare alla località il Cerro (quota 570).

Da Cerro segue sempre la mulattiera in direzione est, raggiunge C. Pagana di Sopra (quota 415) passando per le località Crete (quota 531), C. Fusate (quota 423).

Da C. Padana di Sopra prosegue verso nord per la mulattiera prima e lungo la strada poi fino a C. Colle (quota 568) passando per Cà di Bacco; da C. Colle (quota 568) segue quindi la mulattiera in direzione nord-ovest passando per le quote 564, 415, 403, (V.la Landucci), 313 fino a raggiungere lungo la carrareccia ed una volta attraversato il T. Scano, la strada per Calzolaro, prosegue su tale strada in direzione ovest ed alla quota 348.

All'altezza di S. Leo Bastia, prende a nord la strada per l'Olmo raggiungendo tale località.

Dall'Olmo segue la mulattiera in direzione nord-est e raggiunge C. Aiale passando per le quote 478 e 533, da C. Aiale segue la strada che, nella stessa direzione attraversa C. Ranzu ed arriva alla località Porcareccia (quota 439) da dove prosegue per il sentiero che dopo aver piegato inizialmente ad est, riprende la direzione nord-est fino a raggiungere Gracciata (quota 327). Da Gracciata segue prima la mulattiera verso ovest e poi la strada carrareccia verso nord che attraversato il T. Minima incrocia la strada per Lugnano alla quota 278, segue quest'ultima in direzione ovest fino alla Fatt. di Petrelle e superatala di poco, segue la strada e poi la mulattiera che in direzione nord, raggiunge Ghironzo (quota 558), passando per le località Pistrino (quota 371), Caprina (quota 507), Casalina (quota 583) e quindi per le quote 593, 589, 602, 575, 516, (Castelvecchio).

Da Ghironzo segue la mulattiera che in direzione est attraversa la quota 477 e raggiunge la quota 395 in prossimità di S. Lucia da dove seguendo la mulattiera in direzione nord-ovest tocca la quote 418, 409, 338 e 285 e raggiunge il T. Nestore seguendolo per circa 300 metri verso est fino alla quota 281.

Dalla quota 281 prosegue a nord sulla strada che incrocia quella per Morra alla quota 288 e lungo questa attraversa Morra e superata la quota 292 al ponticallo sul fosso affluente del T. Nestore, risale questo fosso costeggiando la località Vicinato, La Pelucca, Villa Toppo fino all'incrocio con la strada per quest'ultima località, segue quindi tale strada verso ovest, fino alla quota 582 dove incrocia quella per S. Agnese e lungo questa verso est raggiunge il T. Aggia, discende tale corso d'acqua per breve tratto fino a quota 388 da dove segue la strada che, in direzione nord attraversa la quota 410 e le località C. Tetina (quota 474) e Citerna quota 551.

Dopo quest'ultima località piega verso nord-est per la strada che costeggia Poggio Caione, Col di Fabbri, La Calbeira, S. Martino e raggiunge Palazzetto alla quota 617 sulla strada per Monte S. Maria Tiberina, percorre quest'ultima in direzione di Monterchi sino ad incrociare il T. Scarsola, risale questo corso d'acqua ed a nord di Poggio di Rimondato, segue verso est il F.sso affluente di sinistra sino alla sorgente in prossimità della quota 698 dove per una mulattiera verso nord raggiunge Buccialle (quota 661), prosegue quindi nella stessa direzione sulla strada per Lippiano ed a Ranzola prende, in direzione ovest, la mulattiera che va ad incrociare il torrente Riccianello alla quota 390 in località il Mulinaccio.

Discende questo corso d'acqua e superata La Consuma prosegue lungo il confine di provincia prima verso est e poi nord-ovest fino all'incrocio con la strada per S. Leo (quota 308), prosegue quindi su tale strada in direzione sud-est ed a Manfrone piega verso sud per quella che, superate Case Nuove, incrocia il P. Sovara in prossimità della quota 303, discende questo corso d'acqua e dalla confluenza con il T. Cerfone, risale quest'ultimo per breve tratto fino ad incrociare la strada per Città di Castello a quota 300, segue quindi tale strada in direzione del centro abitato e superato Lerchi segue il tracciato che passa per C. Fondi e C. Cecio e riprende quindi la strada verso il centro abitato di Città di Castello, lo costeggia lungo la circonvallazione sud ed est per seguire poi in uscita la via Tiberina

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

(strada statale n. 3-bis) in direzione di S. Giustino, attraversa tale centro abitato e raggiunge il punto di incrocio tra la strada statale n. 3-bis ed il confine di provincia da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi i vigneti ubicati in terreni di fondovalle e quelli ad una quota superiore a 550 m s.l.m.. I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 2500 ceppi/ha.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco, rosso, rosato, novello, e con riferimento al vitigno Trebbiano in coltura principale pura non deve essere superiore a 12 t/ha.

Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 11 t/ha.

Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese non deve essere superiore a 9 t/ha.

La resa per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti sopra indicati, deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Pertanto per il vino «Colli Altotiberini» bianco, rosso, rosato, novello e con riferimento al vitigno Trebbiano la resa massima non dovrà essere superiore a 84 hl/ha.

Per lo spumante e per i vini con riferimento ai vitigni Grechetto; Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese la resa massima non dovrà essere superiore a 77 hl/ha.

Per i vini bianco superiore, rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese la resa massima dovrà non essere superiore a 63 hl/ha.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, compreso l'arricchimento del grado alcolico, l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di San Giustino, Citerna, Città di Castello, Corciano, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Assisi, Marsciano, Perugia Pietralunga, Lisciano Niccone.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco e con riferimento al vitigno Trebbiano, compreso lo spumante, una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 10 % vol.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» bianco superiore, rosso e rosato e con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese e Grechetto una gradazione alcolica minima naturale di gradi 11% vol. Per i vini rosso riserva e riserva con riferimento ai vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12% vol.

Per le tipologie riserva Colli Altotiberini rosso, Colli Altotiberini Cabernet Sauvignon, Colli Altotiberini Merlot e Colli Altotiberini Sangiovese, i vini debbono subire un invecchiamento obbligatorio minimo di 24 mesi a partire dal 1º novembre dell'anno di raccolta delle uve.

La produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» spumante deve essere affettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica. Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini» spumante possono essere effettuate anche fuori zona di produzione ma limitatamente alla provincia di Perugia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecniche consentite.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Altotiberini» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Colli Altotiberini» bianco superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Colli Altotiberini» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

«Colli Altotiberini» rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

odore: vinoso delicato con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

«Colli Altotiberini» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato;

sapore: fresco, asciutto, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

«Colli Altotiberini» Novello:

colore: rosso cerasuolo, talvolta tendente al viola, vivace;

odore: fruttato, fresco, caratteristico;

sapore: vivace, fruttato caratteristico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l;

«Colli Altotiberini» Trebbiano:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: fine, asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Colli Altotiberini» Grechetto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino al dorato;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: da secco a abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,5 g/l;

«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino più o meno intenso, intenso con lievi riflessi violacei;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

«Colli Altotiberini» Cabernet Sauvignon riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, intenso con lievi riflessi violacei;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

«Colli Altotiberini» Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Colli Altotiberini» Merlot riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;

«Colli Altotiberini» Sangiovese:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

«Colli Altotiberini» Sangiovese riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane, piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 21,0 g/l;

«Colli Altotiberini» Spumante:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: piacevolmente fruttato, intenso;

sapore: secco, armonico, elegante;

perlage: fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore o percezione di legno più o meno marcato.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, denominazione di origine controllata «Colli Altotiberini», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Nella etichettatura dei vini recante la menzione «riserva» o la specificazione «superiore» e, per le tipologie per le quali è previsto obbligatoriamente un periodo di invecchiamento, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria. Per la tipologia «bianco superiore», la immissione al consumo non può avvenire prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 8.

Confezionamento

Volumi nominali.

Per il confezionamento in recipienti di capacità fino a 5 litri dovranno essere utilizzati contenitori di vetro della capacità di litri: 0,250 0,375; 0,500; 0,750; 1,000; 1,500; 3,000; 5,000.

Tappatura e recipienti.

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero o di altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in recipienti della capacità fino a 5 litri.

04A10552

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede il potenziamento del sistema Air side e Land side, da realizzarsi nei comuni di Caselle Torinese, S. Maurizio Canavese e S. Francesco al Campo, presentato dall'E.N.A.C., in Roma.

Con il decreto n. 0877 dell'11 ottobre 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede il potenziamento del sistema Air side, con intrastrutture per la circolazione e sosta degli aeromobili nonché il potenziamento delle infrastrutture del sistema Land side, con ampliamento aerostazione, riconfigurazione viabilità, potenziamento parcheggi e strutture per attività di supporto quali deposito merci, Aviazione generale ed enti di Stato, da realizzarsi nei comuni di Caselle Torinese, S. Maurizio Canavese, S. Francesco al Campo (Torino), presentato dall'E.N.A.C. con sede in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A10482

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede l'incremento della capacità di rigassificazione del terminale GNL ubicato nel Nord Adriatico, antistante il comune di Porto Viro in provincia di Rovigo, presentato dalla società Edison LNG S.p.a., in Milano.

Con il decreto n. 0866 dell'8 ottobre 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo all'incremento della capacità di rigassificazione da 4 miliardi di metri cubi l'anno a 8 miliardi di metri cubi l'anno di gas erogato del terminale di rigassificazione del GNL ubicato nel Nord Adriatico antistante il comune di Porto Viro in provincia di Rovigo, proposto dalla Società Edison LNG S.p.a., con sede in Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A10483

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la realizzazione di un elettrodotto aereo per l'ingresso alla stazione di Casellina e sul tratto Casellina-Tavernuzze-S. Barbara nei comuni di Cavriglia, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Scandicci, presentato dalla società T.E.R.N.A. S.p.a. - realizzazioni impianti e sviluppo Team Firenze, in Firenze.

Con il decreto n. 0876 dell'11 ottobre 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto, presentato dalla società T.E.R.N.A. S.p.a. - Realizzazioni impianti e sviluppo Team Firenze, con sede in Lungarno Cristoforo Colombo, 54 - 50136 Firenze, che prevede la realizzazione di un elettrodotto aereo esterno da 380 kV in doppia terna per l'ingresso alla Stazione di Casellina ed a semplice terna sul tratto Casellina-Tavernuzze-S. Barbara nei comuni di Caviglia (Arezzo), Figline (Firenze), Valdarno (Firenze), Greve in Chianti (Firenze), Impruneta (Firenze), Scandicci (Firenze); l'opera concerne anche altri interventi di razionalizzazione e miglioramento ambientale della rete di trasmissione elettrica compresa la demolizione dell'elettrodotto a doppia terna a 380 kV nel tratto Tavernuzze-Casellina.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A10484

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la realizzazione di una nuova autostazione di Montecchio Maggiore e dei collegamenti alla viabilità ordinaria, da realizzarsi nei comuni di Montecchio Maggiore, Brendola e Montebello Vicentino, presentato dalla società Autostrada S.p.a. Brescia-Verona-Vicenza-Padova, in Verona.

Con il decreto n. 0878 dell'11 ottobre 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una nuova autostazione di Montecchio Maggiore e dei collegamenti alla viabilità ordinaria da realizzarsi nei comuni di Montecchio Maggiore, Brendola e Montebello Vicentino (Vicenza), presentato dalla Società Autostrada S.p.a. Brescia-Verona-Vicenza-Padova con sede in via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona. Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A10485

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede legale di «Compagnia Assicuratrice Linear S.p.a.», in Bologna

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, rende noto che la sede legale della società «Compagnia Assicuratrice Linear S.p.a.», con sede in Bologna è stata trasferita in via del Pilastro, 52 - 40127 Bologna.

04A10534

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella con determinazione del segretario generale n. 422 del 13 ottobre 2004.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnata alla Camera di commercio di Biella sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
16-BI	La Tua Idea Laboratorio Orafo di Casciano Pasquale	Biella

04A10535

REGIONE PUGLIA

Approvazione delle modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Ginosa

La giunta della regione Puglia con atto n. 1480 del 5 ottobre 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato le modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Ginosa (Taranto), adottate con delibera di C.C. n. 53 del 25 luglio 2003.

04A10530

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cerignola

La giunta della regione Puglia con atto n. 1482 del 5 ottobre 2004 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Cerignola (Foggia).

04A10531

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remeron»

Estratto decreto n. 415 del 7 ottobre 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale REMERON, anche nelle forme e confezioni: «3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso» 10 fiale 2 ml, «3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso» 12 fiale 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in Oss, Kloosterstraat, 6, c.a.p. 5349 AB, Olanda (NL).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso» 10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 029444054 (in base 10), 0W2KYQ (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: N.V. Organon, PO Box 20 - 5340 BH Oss (Olanda).

Composizione: ogni fiala di concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso contiene:

principio attivo: mirtazapina 3 mg/ml;

eccipienti: L-metionina 1 mg, acido citrico monoidrato 4,56 mg, cloruro di sodio 17 mg, idrossido di sodio q.b.a ph 4 o acido cloridrico q.b.a ph 4, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2 ml

confezione: «3 mg/ml concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso» 12 fiale 5 ml - A.I.C. n. 029444066 (in base 10), 0W2KZ2 (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

classe: «C»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: N.V. Organon, PO Box 20 - 5340 BH Oss (Olanda).

Composizione: ogni fiala di concentrato per soluzione per infusione per uso endovenoso contiene:

principio attivo: mirtazapina 3 mg/ml;

eccipienti: L-metionina 2,5 mg, acido citrico monoidrato 11,40 mg, cloruro di sodio 42,50 mg, idrossido di sodio q.b.a ph 4 o acido cloridrico q.b.a ph 4, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 5 ml

Indicazioni terapeutiche: episodi di depressione maggiore.

Decorrenza dl efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10588

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doxynor»

Estratto decreto n. 418 del 7 ottobre 2004

È autorizzata la modifica della forma farmaceutica da capsule a compresse e l'immissione in commercio del medicinale: DOXYNOR, anche nelle forme e confezioni: «100 mg compresse rivestite» 5 compresse, «100 mg compresse rivestite» 8 compresse.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, c.a.p. 50143, Italia, codice fiscale n. 00394440481.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse rivestite» 5 compresse - A.I.C. n. 022733048 (in base 10), 0PPS7S (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: A. Menarini Manufacturing Logistics and services S.r.l., stabilimento sito in Firenze (Italia), via Sette Santi, 3 (ciclo completo con rilascio del lotto); Berlin Chemie AG stabilimento sito in Berlin - Germany, Glienicker Weg, 125 (controlli su materie prime e prodotto finito e confezionamento con rilascio del lotto); Berlin Chemie AG, stabilimento sito in Berlin - Germany, Tempelhofer Weg, 83 (produzione e controlli in process).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: doxiciclina monoidrato 104 mg pari a dossiciclina 100 mg;

eccipienti:

nucleo: cellulosa microcristallina 150 mg; lattosio monoidrato 128,6 mg; carbossimetilcellulosa sodica 10 mg; sodio laurilsolfato 0,4 mg; silice colloidale anidra 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Rivestimento: ipromellosa 4,8825 mg; idrossipropilcellulosa 3,6675 mg; macrogol 400 1,215 mg; titanio diossido (E171) 3,6675 mg; ferro ossido rosso (E172) 0,03375 mg; ferro ossido giallo (E172) 0,03375 mg; macrogol 6000 1,5 mg,

confezione: «100 mg compresse rivestite» 8 compresse - A.I.C. n. 022733051 (in base 10), 0PPS7V (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., stabilimento sito in Firenze (Italia), via Sette Santi, 3 (ciclo completo con rilascio del lotto); Berlin Chemie AG stabilimento sito in Berlin - Germany, Glienicker Weg, 125 (controlli su materie prime e prodotto finito e confezionamento con rilascio del lotto); Berlin Chemie AG, stabilimento sito in Berlin - Germany, Tempelhofer Weg, 83 (produzione e controlli in process).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: doxiciclina monoidrato 104 mg pari a dossiciclina 100 mg;

eccipienti:

nucleo: cellulosa microcristallina 150 mg; lattosio monoidrato 128,6 mg; carbossimetilcellulosa sodica 10 mg; sodio laurilsolfato 0,4 mg; silice colloidale anidra 2 mg; magnesio stearato 5 mg.

Rivestimento: ipromellosa 4,8825 mg; idrossipropilcellulosa 3,6675 mg; macrogol 400 1,215 mg; titanio diossido (E171) 3,6675 mg; ferro ossido rosso (E172) 0,03375 mg; ferro ossido giallo (E172) 0,03375 mg; macrogol 6000 1,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi Gram-positivi e Gram-negativi sensibili alle tetracicline: infezioni dell'apparato respiratorio, delle vie genito-urinarie e gastro-enteriche, infezioni otorinolaringoiatriche, infezioni dermatologiche e dei tessuti molli, infezioni ostetriche e ginecologiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10587

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Bacattiv», «Epaplex», «Megacort», «Nicaven», «Recef» e «Vibriobac».

Estratto decreto n. 404 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Farma Uno S.r.l., con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale n. 02732270653.

Medicinale: BACATTIV.

Confezione:

A.I.C. n. 034339010 - «1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse.

Medicinale: EPAPLEX.

Confezione:

A.I.C. n. 017973114 - 10 contenitori orali 10 ml.

Medicinale: MEGACORT.

Confezione:

A.I.C. n. 019247016 - IM IV 3 fiale 1 ml 4 mg.

Medicinale: NICAVEN.

Confezione:

A.I.C. n. 033585011 - «20 mg compressse» 50 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 033585023 - «40 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato.

Medicinale: RECEF.

Confezione:

A.I.C. n. 023783057 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Medicinale: VIBRIOBAC.

Confezione:

A.I.C. n. 034477012 - «1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse (sospesa),

è ora trasferita alla società Farma 1 S.r.l., con sede in via privata Maria Teresa, 11, Milano, con codice fiscale n. 04165160963.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10585

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amcinil»

Estratto decreto n. 406 del 4 ottobre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 1/A, Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

Medicinale: AMCINIL.

Confezione: A.I.C. n. 026096014 - «0,1% pomata» un tubo da 30 g,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fraxodi»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 850 del 7 ottobre 2004

Medicinale: FRAXODI.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina, 38, c.a.p. 20154, Italia, codice fiscale n. 06685100155.

Variazione A.I.C. rettifica al decreto n. 330 del 20 luglio 2004.

Al decreto n. 330 del 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 179 del 2 agosto 2004, è apportata la seguente rettifica:

a pag. 60, il paragrafo relativo alla confezione: «15.200 UI ANTI XA/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml - A.I.C. n. 036458065 (in base 10), 12SMLK (in base 32), è modificato:

da:

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione

a:

classe: resta confermata la classe A;

prezzo: invariato;

classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

a pag. 61, dopo il paragrafo «Altre Condizioni», aggiungere:

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 026736140, 026736177 e 026736203 in precedenza attribuito, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10589

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «al Merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 2004, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1985, per la parte relativa al conferimento al sig. Luigi Sitia della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «al Merito della Repubblica Italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 1986, pag. 13, IV colonna, rigo n. 65 (elenco Cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

04A10533

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401258/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 1 0 3 *

€ 0,77